



Gruppo di Azione Locale IL TERRITORIO DEI PARCHI

BANDO PUBBLICO

(Approvato con Deliberazione CDA GAL Il Territorio dei Parchi prot. n. 305 del 04.09.2020)

MISURA 19

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 8.3.1

“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

(art. 24 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)



INDICE

- Articolo 1 – Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi
- Articolo 2 – Ambito territoriale d'intervento
- Articolo 3 – Soggetti beneficiari
- Articolo 4 – Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
- Articolo 5 – Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli
- Articolo 6 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
- Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
- Articolo 9 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
- Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
- Articolo 11 – Provvedimenti di concessione
- Articolo 12 – Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe
- Articolo 13 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 14 – Varianti ed adeguamenti tecnici
- Articolo 15 – Dotazione finanziaria del bando
- Articolo 16 – Presentazione delle domande di pagamento
- Articolo 17 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
- Articolo 18 – Controlli in loco
- Articolo 19 – Controlli ex post
- Articolo 20 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
- Articolo 22 – Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento
- Articolo 23 – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 **Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi**

La presente operazione prevede un sostegno ai proprietari e/o ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, favorendo l'adozione di adeguati sistemi di prevenzione e tutela delle foreste da disastri naturali e dagli incendi migliorandone altresì la funzione di difesa idrogeologica.

In particolare, si prevedono investimenti per mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone nelle quali la funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico, investimenti per la salvaguardia e la tutela ambientale attraverso azioni di prevenzione nonché con interventi straordinari da effettuarsi a seguito di disastri naturali.

Inoltre la Misura contribuisce a ridurre i rischi di incendi boschivi associandosi a sistemi di protezione specifici previsti nei Programmi annuali, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n.3 53 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), al “Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”, approvato con D.G.R. n. 415 del 16 settembre 2011 per il periodo 2011-2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” ed al relativo regolamento regionale del 18 aprile 2005, n.7, (Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, della Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26 febbraio 1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:

INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE:

8.3.1.1 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni, preferibilmente secondo i dettami dell'ingegneria naturalistica, su superfici inserite nel Piano di Assetto idrogeologico(P.A.I.), quali:

- *esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti a secco, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;*
- *interventi di adeguamento funzionale atti a mantenere l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopraindicate;*
- *interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico della vegetazione sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.*

8.3.1.2 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell'antincendio boschivo



come fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri (escluse infrastrutture per l'atterraggio a fini commerciali).

Sono ammissibili a finanziamento:

- **Fasce tagliafuoco**

La presenza della fascia deve ridurre il rischio di incendio boschivo e diminuire il materiale combustibile, consentendo un pronto intervento di estinzione; inoltre, nel caso di insediamenti, deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce tagliafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selvicolturali selettivi sulla vegetazione esistente:

- *diradamento e/o spalcatatura delle conifere;*
- *diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;*
- *nei boschi misti conifere - latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;*
- *avviamento ad alto fusto di fasce di profondità media di 10 metri lungo le strade asfaltate ad uso pubblico.*

Gli interventi in esame possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014/2020.

- **Viabilità forestale a principale uso antincendioboschivo**

Ai fini del presente Bando la viabilità forestale di interesse AIB (Anti Incendio Boschivo) comprende:

- *le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso aziendale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica - o ad uso pubblico - o con le opere antincendio boschivo (ad es. torrette e punti fissi di avvistamento, laghetti e punti di approvvigionamento idrico; elisuperfici, ponti radio, punti di installazione di impianti di videosorveglianza, ecc.);*
- *le piste, i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80metri.*

La viabilità sopra indicata non varia la destinazione d'uso del suolo che resta a bosco.

Sulla viabilità sopra indicata, purché collocata nel territorio di Comuni inseriti in zone di rischio incendio "medio, alto, molto alto" (corrispondenti a "medio, elevato e molto elevato" di alcune classificazioni) dal vigente Piano AIB sono ammissibili gli interventi di:

- *realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale n. 7/2005 (pubblicato sul BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) per le*



opere permanenti alla voce “ pista forestale” e per quelle temporanee alla voce “sentieri o mulattiere”;

- *adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, consistente nell’esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque (rompitratta, cunette, attraversamenti), alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali, realizzazione di opere accessorie, adeguamento del tracciato per consentirne la percorrenza in sicurezza ai mezzi correntemente utilizzati nelle attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;*
- *acquisto e messa in opera di segnaletica, strumenti atti a regolare l’accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.*

Punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione

Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla realizzazione o all’adeguamento di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per uso antincendio boschivo (AIB).

L’invaso deve essere dotato di idonea impermeabilizzazione, in terra tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato ed avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale deve avere una profondità maggiore di 2,5 metri; i serbatoi e le vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra ed avere una capacità non inferiore a 20 metri cubi.

Le opere in esame, inoltre, devono essere dotate di:

- *idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo (da dimostrare accuratamente nel progetto);*
- *idoneo scolmatore o scarico di fondo;*
- *punto di presa, ben evidenziato e atto a consentire l’adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 mt;*
- *segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l’accesso sulla base delle disposizioni di legge e a garantire la messa in sicurezza dei punti di approvvigionamento idrico (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali);*
- *accesso tramite idonea viabilità, percorribile dai mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi e con piazzale di manovra sul punto di presa.*

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri, la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e, per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo del punto di approvvigionamento, non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d’ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento e le operazioni di pescaggio dell’elicottero.

Per quanto concerne i lavori di **adeguamento funzionale** di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo, questi devono essere finalizzati a consentire la piena funzionalità delle opere sia per l’approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio AIB.

Gli interventi di adeguamento ammissibili sono:

- *ripristino, manutenzione e/o realizzazione di idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da ga-*



- *garantire il rifornimento anche nel periodo estivo, da dimostrare accuratamente nel progetto;*
- *svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo, per il ripristino della sua funzionalità;*
- *recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;*
- *taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;*
- *sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;*
- *sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;*
- *realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso, sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).*

A valle dell'invaso, se l'operazione non determina problematiche e a distanza opportuna, può essere utilizzata l'acqua in esubero per fini zootecnici.

- **Aree di atterraggio per elicotteri**

Sono ammissibili gli interventi tesi alla realizzazione di piazzole per l'atterraggio in sicurezza degli elicotteri in servizio AIB. La zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e, per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo esterno della piazzola, non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e l'atterraggio degli elicotteri.

Non sono ammesse a finanziamento le infrastrutture per l'atterraggio di velivoli aventi fini commerciali.

INTERVENTI DI PREVENZIONE:

8.3.1.3 - Interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):

- *ripuliture straordinarie dalla vegetazione arbustiva;*
- *taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;*
- *spalcature e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere;*
- *sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere;*
- *sfolli e diradamenti in fustaie miste;*
- *sfollo dei polloni in sovrannumero (ad eccezione del castagno), diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;*
- *avviamento all'alto fusto in cedui coniferati con eliminazione o riduzione delle conifere;*
- *interventi di distribuzione di semi di specie autoctone, raccolte in popolamenti eco-geograficamente coerenti, all'interno di diradamenti e sfolli di impianti artificiali di conifere.*



8.3.1.4 - Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio.

Sono ammissibili i costi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e i costi relativi al mantenimento degli animali nella zona durante la stagione a rischio di incendio quali i costi per:

- *realizzazione di punti d' acqua;*
- *trasporto/spostamento di animali;*
- *recinzioni mobili anche in funzione anti-predatori;*
- *mangiatoie;*
- *ricoveri temporanei.*

Il beneficiario deve avere il possesso delle superfici forestali oggetto dell'intervento e del bestiame utilizzato. Sono escluse le superfici boscate in rinnovazione. Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di animali.

8.3.1.5 - Interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica.

Sono ammissibili gli interventi di:

- *ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali in aree a rischio idrogeologico;*
- *nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali in aree a rischio idrogeologico;*
- *ripristino delle fasce parafuoco esistenti attraverso la ripulitura dalla vegetazione arbustiva anche con lavorazione andante, sfalciatura o trinciatura.*

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di passaggio dell'incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza in fase di spegnimento. Nella manutenzione delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione/allontanamento del materiale di risulta, salvo nei casi di trinciatura da realizzarsi precedentemente all'inizio del periodo di massimo rischio.

8.3.1.6 - Prevenzione della diffusione di funghi, fitopatie e fitofagi ricorrendo a trattamenti specifici al fine di creare condizioni sfavorevoli agli attacchi, o l'introduzione di antagonisti.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- *interventi selvicolturali e di diversificazione specifica quali sfolli e diradamenti finalizzati a ridurre eccessive densità nei popolamenti, sistemazioni idrauliche per impedire i ristagni idrici, ecc.;*
- *uso di antagonisti naturali;*
- *interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l'impiego di feromoni o altri prodotti a basso impatto ambientale e/o trappole.*



INTERVENTI DI PREVENZIONE VOLTI ALLA CREAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CONTRO INCENDI BOSCHIVI NONCHÉ AVVERSITÀ FITOPATOLOGICHE E PARASSITARIE

8.3.1.7 - Installazione, rinnovo di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica.

Sono ammissibili realizzazioni di ponti radio, antenne di trasmissione e impianti – postazioni radio di nuova generazione (digitale o analogico/digitale) con geolocalizzatore, impianti a circuito chiuso con telecamere ad infrarosso e/o visibile con ottica ad alto fattore di zoom, brandeggiabile o meno, sistemi di trasmissione dei dati in remoto o modalità telefonica e, se necessario, alimentazione fotovoltaica ovvero eolica ai fini esclusivamente antincendio.

Per le operazioni di cui al precedente punto sono ammissibili tutte le operazioni di acquisto di strumentazione, di sistemazione degli impianti, di realizzazione delle piazzole e delle recinzioni dove sono posizionate le antenne, i pali delle telecamere e ogni altro intervento funzionale alla realizzazione della rete (ad esclusione di realizzazione di fabbricati, edifici, ecc.).

Sono ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione o l'adeguamento di torrette di avvistamento, con altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante realizzate con tralicci metallici o in legno (adeguatamente collaudate in merito alla stabilità), rispondenti ai parametri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili, in quanto connessi alla realizzazione delle strutture in esame, sono i seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione che impedisca una vista panoramica del territorio e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata o adeguamenti della struttura della torretta;
- sistemazione della piazzola;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Sono altresì ammissibili le spese per la realizzazione e l'adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento, posizionati in luoghi panoramici quali crinali o sommità montuose, campanili o torri civiche, punti panoramici in genere, dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità



dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- *taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;*
- *taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;*
- *realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori;*
- *realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*

8.3.1.8 - Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica ed abiotica.

Sono ammissibili le azioni di monitoraggio basate su esame visivo dei sintomi di presenza e/o su indagini condotte, parzialmente o totalmente, con l'ausilio di trappole attrattive per gli insetti, compresi quelli vettori di talune avversità, per gli organismi nocivi di cui alla seguente tabella inserita nel documento "Attività di monitoraggio di organismo nocivi di interesse forestale nel Lazio" approvato con Determinazione dirigenziale n. G05902 del 08/05/2017.

**Tabella n. 1 Elenco degli organismi nocivi e delle relative zone a rischio fitosanitario**

Organismo nocivo	Tipologia di formazione boschiva	Impiego di trappole attrattive	Parametri del popolamento	Zone ad elevato rischio fitosanitario	Zone a rischio fitosanitario medio-basso	Note
Bursaphelencus xylophilus Monocamus (vettore)	Popolamenti di Pinus spp. pinete costiere e non	Si (per Monocamus)	Superficie minima 5 Ha	Comuni: Tarquinia, Al-lumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Ciampino	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati (2)
	Formazioni miste con prevalenza di pinacee, ecc	Si (per Monocamus)	Superficie minima equivalente (1) 5 Ha			
Gibberella circinata Pissodes (vettore)	Popolamenti di Pinus spp. pinete costiere e non	Si (per Pissodes)	Superficie minima 5 Ha	Comuni: Tarquinia, Al-lumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Ciampino	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati (2)
	Formazioni miste con prevalenza di pinacee, ecc	Si (per Pissodes)	Superficie minima equivalente (1) 5 Ha			
Matsucoccus feytaudi	Pinete di Pinuspinaster	Si	Superficie minima 3 Ha	Comuni: Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati (2)
Xylella fastidiosa	Formazioni di Quercus suber		Superficie minima 1 Ha	Territori provinciali di Latina e Frosinone	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati (2)
	Formazioni miste con prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive		Superficie minima equivalente (1) 5 Ha			
Anoplophora chinensis	Formazioni miste con prevalenza di specie arboree sensibili		Superficie minima equivalente (1) 5 Ha	Comuni: Roma, con esclusione dell'area infestata delimitata con Determinazione A07172 del 12/07/2012	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati (2)



Anoplophora glabripennis	Formazioni miste con prevalenza di specie arboree sensibili		Superficie minima equivalente ⁽¹⁾ 5 Ha	Comuni: Roma, con esclusione dell'area infestata delimitata con Determinazione A07172 del 12/07/2012	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati ⁽²⁾
Xylosandrus compactus	Quercete, Leccete	Si	Superficie minima 3 Ha	Comuni: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Terracina, Monte S. Biagio, Fondi.	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati ⁽²⁾
	Formazioni miste con prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive	Si	Superficie minima equivalente ⁽¹⁾ 5 Ha			Controlli su organismi nocivi associati ⁽²⁾
Xylosandrus crassiusculus	Quercete, Leccete	Si	Superficie minima 3 Ha	Comuni: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Terracina, Monte S. Biagio, Fondi.	Il resto del territorio regionale	Controlli su organismi nocivi associati ⁽²⁾
	Formazioni miste con prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive	Si	Superficie minima equivalente ⁽¹⁾ 5 Ha			Controlli su organismi nocivi associati ⁽²⁾

(1) Superficie equivalente: nelle formazioni boschive di tipo misto, la superficie equivalente è l'estensione riferita alle sole specie sensibili e che deve essere attribuita attraverso un adeguato processo di stima, utilizzando il parametro sintetico "superficie unitaria" mq/pianta (es: preso il Leccio come unica pianta sensibile oggetto di controlli e attribuitagli una superficie unitaria di 20 mq/pianta, in un bosco misto di ha 20,0 connotato da una presenza numerica di n. 600 esemplari di leccio, la superficie equivalente sarà data da $600 \times 20 = 12.000$, ovvero ha12,0).

(2) Organismi nocivi associati: nei controlli degli organismi nocivi in elenco si deve prevedere un'associazione agli altri in funzione delle specie sensibili presenti. Alcuni esempi:

- in pinete in assenza di *P. pinaster*, gli organismi da associare sono *Bursaphelenicus xylophilus* e *Gibberella circinata*, viceversa, in pinete con solo *P. pinaster*, i controlli devono essere eseguiti su *Matsucoccus feytaudi* ma anche su *Bursaphelenicus xylophilus* e *Gibberella circinata*;
- in boschi misti di pino e leccio, devono essere controllati sia gli organismi nocivi delle pinacee summenzionati che gli scolitidi del genere *Xylosandrus spp.*



Gli esami visivi dovranno essere condotti da personale titolato e qualificato, in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie, forestali e titoli equipollenti.

Il monitoraggio, condotto secondo un adeguato piano di rilievi e attraverso aree di saggio opportunamente georeferenziate, dovrà permettere al soggetto impegnato nel rilevamento, la compilazione di una “*scheda di rilevazione*” sottoscritta dal tecnico.

Copia delle schede di rilevazione relative alle aree di saggio prescelte e nelle quali i controlli hanno dato esito negativo, deve essere inviata con cadenza mensile, ai seguenti indirizzi e-mail: foreste@regione.lazio.legalmail.it; servizio.fitosanitario@regione.lazio.it

Qualora dai controlli eseguiti emergano sintomi o anche sospetti circa la presenza degli organismi nocivi oggetto di monitoraggio, l’invio della scheda di rilevazione relativa all’osservazione del sintomo e/o del sospetto di presenza, deve avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di compilazione della scheda stessa, ai seguenti indirizzi e-mail: foreste@regione.lazio.legalmail.it; servizio.fitosanitario@regione.lazio.it;

Il mancato adempimento agli obblighi summenzionati o il ritardo nella trasmissione delle schede, comporta l’irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla **decadenza totale** della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.

L’indice di rappresentatività delle aree di saggio, in termini di superficie indagata rispetto alla superficie complessiva del bosco oggetto di monitoraggio, è stabilito su valori proporzionali nel numero delle aree di saggio e nella distribuzione spaziale delle stesse aree di saggio. Quando è previsto l’impiego di trappole attrattive per il monitoraggio di insetti le stesse devono essere installate in una o più aree di saggio.

Ogni singola area di saggio si dovrà conformare ai parametri indicati nella seguente tabella:

Tabella n. 2 Parametri per determinazione aree di saggio		
Superficie boschiva oggetto di monitoraggio(Ha)	Numero aree di saggio (n.)	Distanza minima tra aree di saggio (m.)
1 – 10	1 - 3	70
11 - 30	3 - 5	150
31 - 50	5 - 7	150
51 Ha – 100	10	200
> 100	15	200

Al fine di un orientamento al monitoraggio delle avversità biotiche nelle formazioni boschive e forestali del Lazio, è possibile consultare sintetiche schede descrittive scaricabili al sottostante indirizzo web. Nel-



la stessa pagina è altresì presente la “scheda di rilevazione” con annesse le istruzioni per la relativa gestione.

<http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/121/avversità-nelle-formazioni-boschive-e-forestali-nel-lazio/>.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio dei seguenti Comuni: Campodimele (LT), Itri (LT), Lenola (LT), Gaeta (LT), Formia (LT) e Pico (FR), compresi nel Gruppo di Azione Locale (GAL) Il Territorio dei Parchi.

La presente misura prevede l'attivazione, nell'ambito territoriale sopra citato, di interventi che contribuiscono a migliorare la gestione del patrimonio forestale in una nuova ottica di valorizzazione ambientale, economica e sociale e si applica nelle “aree boscate” ovvero nelle “foreste” del territorio del GAL .

In base al tipo di rischio che si intende prevenire con le operazioni per le quali si richiede il sostegno, il sostegno, nell'ambito del territorio del GAL, è concesso per le superfici ricadenti:

- 1) zone di rischio medio – molto elevato in base alla classificazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” di più recente adozione al momento della domanda;
- 2) zone a rischio idraulico e geomorfologico come indicati dal Piano Assetto idrogeologico di competenza;
- 3) nelle zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie asseverate dal Servizio Fitosanitario Regionale sulla base di specifici piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva;
- 4) nelle zone a rischio di fisiopatie sulla base di uno specifico piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva

Per rendere funzionali le operazioni è possibile intervenire anche esternamente alle aree boscate per gli interventi di:

- a) realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell'antincendio boschivo come fasce tagliafuoco, fasce parafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri;
- b) installazione, rinnovo di mezzi, attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica;
- c) Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali.

Per “foreste”, ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito della presente misura, si intendono, conformemente al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione “bosco a sughera” di



cui alla legge 18 luglio 1956, n.759.

Non sono considerati boschi, ai fini del presente bando:

- a. giardini pubblici e privati;
- b. alberature stradali;
- c. castagneti da frutto in attualità di coltura;
- d. impianti di arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.

Gli interventi devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale, obbligatori per tutti gli Enti pubblici e per i privati con superficie boscata al di sopra di 100 ha, approvati, esecutivi o presentati per l'iter istruttorio presso le strutture regionali competenti.

ARTICOLO 3 **Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di ammissione ai benefici del presente bando i soggetti pubblici e privati, singoli o associati o consorziati di seguito elencati, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013:

- a) Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- b) Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.

Eventuali soggetti misti pubblico/privati verranno considerati in funzione della percentuale preminente di partecipazione al "consorzio" stesso.

Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare richiedano un'azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale e la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie sono indicati negli allegati tecnici (Allegato 1 e 2) alla circolare n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 dell'Area Coordinamento di AGEA.

Altresì, si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati tecnici devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.



Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. E' inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

ARTICOLO 4

Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali

Sono ammessi i costi relativi a:

- Progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per l'esecuzione dei lavori;
- Acquisto di attrezzature;
- Trasporto e mantenimento del bestiame nelle aree di intervento;
- Progettazione, installazione, gestione e miglioramento delle strutture di monitoraggio.

Non sono ammessi i costi relativi a:

- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve.

Il costo degli investimenti ammissibili o delle iniziative proposte è determinato facendo riferimento ai seguenti prezzi regionali:

- per le opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche - Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412 "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" - pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL n. 41, del 28 agosto 2012;
- per le "opere agricole e forestali" - Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";

Per l'acquisto di attrezzature è necessario fare riferimento al sopra citato "prezzario delle opere agricole e forestali" (costi di riferimento – aggiornato al 2015) e relativa metodologia di determinazione di cui alla Determinazione n. G04375/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione Procedure attuative".

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà



adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa ripartiti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, così come meglio specificato all'articolo 8.

Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili:

- acquisto di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione con Certificato di origine non anteriore a tre anni dalla data di pubblicazione del bando.
- Acquisto di attrezzature che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per l'esecuzione di interventi pubblici forestali, pena la decadenza dall'aiuto, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. n. 177/2016 oppure essere iscritto presso le "Società organismi di attestazione" (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di cantiere della Regione Lazio, consultabili sul sito: www.regione.lazio.it/ambiente/ingegneria-naturalistica/pubblicazioni.

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale (articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle "*Linee di indirizzo per la gestione del*



Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR 147/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 187/2017, consultabili al seguente indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/.

Decorrenza dell’ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto nelle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con DGR 147/2016. Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione.

Per quanto concerne le **spese generali** si rinvia all’art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all’Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali”, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

Per i soggetti pubblici, per la determinazione della congruità è di applicazione la normativa sugli appalti pubblici di cui al DL 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per i soggetti privati, per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”

Articolo 5

Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli

Tipologia di aiuto

È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.

Intensità di spesa pubblica

La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro **250.000,00**.

Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di **25.000,00** e un massimo di **€250.000,00**.

L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % nel caso di ente pubblico, ridotto fino all’ 80% nel caso di privati, del costo totale dell’investimento ammissibile.



È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.

L'aiuto prevede un contributo fino al 100 % nel caso di ente pubblico, ridotto fino all' 80% nel caso di privati, del costo totale dell'investimento ammissibile.

Per quanto concerne gli interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio, finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali è prevista una distinzione dell'aliquota di sostegno per tipo di beneficiario e per tipo di soprassuolo, come indicato nella tabella di seguito riportata

Tabella n. 3 Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo			
	Gestore /Proprietario pubblico	Proprietario privato	Gestore privato di proprietà pubblica o privata
% contributo latifoglie	100%	80%	60%
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	
Prezziario forestale: utilizzo del parametro analitico			X
% contributo conifere	100%	80%	80%
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	X

Il presente regime di aiuti opera nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Pertanto, qualora la proposta progettuale sia ricompresa tra quelle il cui finanziamento debba avvenire nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 c.d. "de minimis", unitamente alla domanda di sostegno i soggetti richiedenti di cui all'art. 3, lettera b) devono presentare la "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»", resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente bando.



Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 “L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica (per la definizione di “impresa unica” si veda quanto riportato dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013) non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari”.

Ai sensi dell'art. 3 par. 5 del Reg. (UE) 1407/2013 il massimale di € 200.000 di cui sopra si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa prendendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa.

Nel caso in cui, con il presente bando, vengano concessi aiuti in “de minimis” a imprese operanti in settori economici esclusi dal finanziamento, le stesse devono garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, la netta separazione delle attività escluse dal finanziamento rispetto a quelle finanziate in “de minimis” a norma di detto Regolamento (UE) n. 1407/2014.

E' fatto divieto di cumulo degli aiuti concessi in “de minimis” con altri aiuti di Stato per cui non sono ammissibili le spese relative ad una operazione rispetto alla quale il soggetto richiedente abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 6

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) requisiti per accedere al contributo

- iscrizione all'anagrafe delle aziende e costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 e il relativo aggiornamento.

Nel caso di soggetti che raggruppino più operatori e che non abbiano natura giuridica, l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

Per i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici):

- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Per i soggetti pubblici, proprietari o gestori di superfici boscate (enti e consorzi di enti)



- non essere in situazioni di dissesto finanziario o, in caso contrario, che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

b) Condizioni di ammissibilità

Nell'ambito del territorio del GAL, in base al tipo di rischio che si intende prevenire con le operazioni per le quali si richiede il sostegno, come descritte all'art. 1, il contributo è concesso per le superfici ricadenti:

1. in zone di rischio incendio medio, elevato, molto elevato (medio, alto e molto alto) in base alla classificazione del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" di più recente adozione al momento della domanda, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.2 – 8.3.1.3 – 8.3.1.4 – 8.3.1.5 – 8.3.1.7;
2. in zone a rischio idraulico e geomorfologico come indicati dal "*Piano di Assetto Idrogeologico*" di competenza, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.1 – 8.3.1.5;
3. nelle zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie così come individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale in specifici documenti che individuano attività regionali di previsione, prevenzione e difesa, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.6 – 8.3.1.8.

Il sostegno per gli enti pubblici è condizionato dalla coerenza in termini di obiettivi di conservazione e sostenibilità presenti tra le informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o, in caso di istanza presentata da soggetti privati con aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 25 di cui al successivo articolo 10 "*Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie*".

I beneficiari dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché delle attrezzature al momento della presentazione della domanda, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento del saldo.

Le spese finanziate dal presente bando non devono aver beneficiato di alcun'altra forma di finanziamento pubblico. A tale proposito, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera b), per i quali è prevista una spesa nell'ambito della presente misura secondo il modello di cui all'Allegato n. 2.

I requisiti per l'accesso al contributo dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza dal beneficio con la conseguente restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.

c) Impegni e obblighi

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la riduzione o decadenza dai benefici ot-



tenuti, si impegna, per tutta la durata dell'intervento a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento, pena la riduzione del contributo sino all'eventuale decadenza dal beneficio;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate, pena la revoca totale del contributo concesso nonché l'eventuale recupero delle somme già erogate qualora sia accertata la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle finalità e agli obiettivi dell'iniziativa progettuale, il venir meno di priorità o la diminuzione di punteggi attribuiti in fase di ammissibilità della domanda di aiuto ovvero gli investimenti realizzati hanno comportato una spesa complessiva inferiore al 55% della spesa totale ammessa. Per i beneficiari soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento, pena la decadenza dal beneficio ed eventuale recupero delle somme già erogate;
5. garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità, pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle attrezzature, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura, salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il *Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento"*;
6. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente integrate con successivo atto da parte dell'Autorità di Gestione;
7. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente sottomisura, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento di concessione del contributo, compreso l'obbligo di trasmissione delle schede di rilevazione previste dalla tipologia di intervento 8.3.1.8, secondo le modalità previste al precedente articolo 1 del presente avviso pubblico pena la riduzione del contributo sino all'eventuale decadenza dal beneficio;
8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al successivo articolo 20, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non provveda entro 30 giorni lavorativi, riduzione del 3% dell'importo del contributo;
9. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
10. restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme già erogate;
12. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del



28/3/2017 concernente il *Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*. *Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”*;

13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il *Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*. *Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”*.

Articolo 7

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Parchi”, pertanto **entro le ore 23:59 del 06/11/2020**.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del GAL.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l’assenza di tali riferimenti può pregiudicare il rilascio della stessa.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande_copia.pdf nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” o alla pagina http://lazioeuropa.it/psr_fear-17/sistema_informativo-119/ dalla quale è possibile accedere alla documentazione del Sistema Informativo stesso.

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di



validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione di cui all'articolo 8 per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno dovrà essere convertita in formato PDF. La relazione tecnica dovrà inoltre essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora il GAL ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso sulla medesima operazione più domande di sostegno.

Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione:

8.1 nel caso di persone fisiche:



- a. **Relazione Tecnica ed illustrativa** dell'intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti;
 - le finalità ed i benefici ambientali attesi;
 - il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa;
 - l'esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture dove dovranno essere collocate le attrezzature oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
 - i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
 - analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, tipologie di intervento 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.6, attraverso la stima della massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, dimostrative e permanenti, almeno sul 4% della superficie di intervento;
 - le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie;
 - le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
 - la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
 - la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente;
 - la coerenza con il Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato, esecutivo o presentato per l'iter di approvazione presso le strutture competenti, ove previsto;
 - immagini fotografiche della zona di progetto;
 - quanto altro necessario per la comprensione dell'iniziativa proposta.
- b. **Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico** dei lavori redatto sulla base dei prezzi regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento puntualmente suddiviso per categoria di spese.
- c. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri** necessari per la realizzazione dell'operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire.
- d. **Eventuali preventivi dettagliati** dei lavori, o analisi prezzi, in assenza di voci specifiche nei prezzi di cui al paragrafo "*Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti*";
- e. **Dichiarazione** a firma del richiedente in cui si attesta:
- di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);
 - di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette, secondo il modello di cui **all'Allegato n. 2**;
 - di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2007/2016, secondo il modello di cui **all'Allegato n. 2**;
 - di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 - la natura dell'impresa, il rispetto del massimale, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui **all'Allegato n. 1, sezioni A, B,C**;
- f. **Dichiarazione** a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente) in cui si attesta:
- che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumenti equivalenti (nel caso di aziende aventi dimensioni superiori ai 100 Ha), adottato dal beneficiario è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecuti-



- vo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità;
- che gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile;
 - i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

8.2. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative,

oltre alla documentazione sopra prevista ad eccezione dei punti e) e f), è necessario produrre:

a) Deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

1. l'atto costitutivo e/o lo statuto,
2. gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; La suddetta deliberazione dovrà altresì richiamare i seguenti elementi:
3. l'approvazione del progetto, del suo costo complessivo, del quadro economico di dettaglio, del cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
4. l'autorizzazione al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
5. l'assunzione degli impegni specificati nel modello unico di domanda, compreso quello relativo alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto beneficiario;
6. la dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2007/2016;
7. la dichiarazione di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso, la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);
8. la dichiarazione di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento del pagamento del saldo, pari ad almeno 5 anni;
9. la dichiarazione che il Piano di Gestione ed Assesamento Forestale (o Piano Poliennale di Taglio), debitamente adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità (solo nel caso di aziende private di dimensioni superiori ai 100 Ha);
10. la dichiarazione che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
11. la dichiarazione di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di **almeno 5 anni** dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta **la decadenza** totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
12. i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
13. gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile;
14. la dichiarazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;

b) Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della



nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

- c) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, concernente la natura dell'impresa, il rispetto del massimale, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui **all'Allegato n. 1, sezioni A, B, C**;

8.3 Nel caso di Enti pubblici è necessario produrre:

- a) **Relazione Tecnica ed illustrativa** dell'intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti;
 - le finalità ed i benefici ambientali attesi;
 - il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa;
 - l'esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture dove dovranno essere collocate le attrezzature oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
 - i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso e delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
 - analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, tipologia di intervento 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.6 attraverso la stima della massa retrainabile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, dimostrative e permanenti, almeno sul 4% della superficie di intervento;
 - le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
 - la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
 - la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente;
 - la coerenza con il Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato, esecutivo o presentato per l'iter di approvazione presso le strutture competenti;
 - immagini fotografiche della zona di progetto;
 - quanto altro necessario per la comprensione dell'iniziativa proposta;
- b) **Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico** dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento puntualmente suddiviso per categoria di spese;
- c) **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri** necessari per la realizzazione dell'operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire;
- d) **Dichiarazione** a firma congiunta (progettista e rappresentante legale) in cui si attesta:
- che gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, e stima degli introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retrainabile.
- e) **Deliberazione** dell'organo competente con la quale:
- si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
 - si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell'area ove si realizzerà l'intervento;
 - si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda;
 - si impegna e si vincola sul bilancio dell'Ente la quota di spesa prevista a carico dello stesso.



- si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2007/2016;
- si specificano le tipologie dei lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
- si dichiara, se del caso, che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche come previsto dalla normativa;
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara, se del caso, che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si nomina il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8.4 Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti sia da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal soggetto richiedente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere almeno quello "**definitivo**", così come specificato dall'art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa installazione di attrezzature, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali o dei terreni destinati all'installazione di tali dotazioni.

Il progetto è ritenuto **cantierabile** allorché sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione.

Qualora l'operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, al beneficiario sono concessi **120 giorni** successivi alla data di pubblicazione della Delibera del CdA del GAL di ammissibilità al finanziamento, per procedere alla trasmissione della documentazione che attesti la cantierabilità dell'investimento: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni ed, esclusivamente per i soggetti pubblici, oltre quanto sopra elencato, i verbali di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile



2016, n. 50 e successive mm. e ii., tale da consentire l'emissione del provvedimento di concessione.

Nei casi in cui sia prevista la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Preventivi:

Per l'acquisto delle attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezzo pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, forniti da ditte in concorrenza. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da tre venditori differenti), sottoscritti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e devono indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. Nel caso di beni e/o servizi altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica analisi prezzi nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

L'Amministrazione regionale si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Articolo 9 **Controlli amministrativi sulle domande di sostegno**

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii. .

Entro i quindici (15) giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il GAL predispose l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile del



procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Sottomisura/tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando.



do pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà a definire l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la delibera del CDA del GAL di approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Articolo 10

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:



Operazione 8.3.1 – Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

INTERVENTO1: Infrastrutture di protezione

INTERVENTO 2: Interventi di prevenzione

INTERVENTO3: Infrastrutture di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologici che e parassitarie

TIPOLOGIA PRIORITÀ PSR	PRINCIPIO	CODICE PSR	CRITERI	PUNTEGGIO CRITERIO	PUNTEGGIO MAXX GRUPPI DICRITERI	PUNTEGGIO MAXX TIPOLOGIA PRIORITÀ
PRIORITÀ TERRITORIALE	Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, sulla base della zonizzazione SIC/ ZSC	8.3.1.a1	Superfici ricadenti nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree naturali Protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000/Aree naturali protette.	32	32	32
PRIORITÀ AMBIENTALI	Classe di rischio	8.3.1.b1	Investimenti in zone a rischio incendio alto e molto alto. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone di rischio incendio alto e molto alto (come previsto nel piano prevenzione incendi boschivi 2011/2014 – ultimo piano predisposto dalla RL). Questo criterio è prevalente sugli altri criteri del gruppo 8.3.1.b.	32	32	32
		8.3.1.b2	Investimenti in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Le zone a rischio geomorfologico sono le aree di rischio R1, R2,R3 e R4 nonché le aree di attenzione A1, A2,A3 e A4. Le zone a rischio idraulico sono le aree a rischio da R1,R2,R3 e R4. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Il criterio è prevalente su 8.3.1.b3 e b4	25		
		8.3.1.b3	Investimenti in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie. Questo criterio prevale sul criterio 8.3.1.b4.	17		
		8.3.1.b4	Investimenti in zone a rischio di fisiopatie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Il criterio è residuale rispetto ai precedenti del gruppo 8.3.1.b.	14		
APPROCCIO COLLETTIVO	Operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o dalle operazioni attivate nell'ambito della misura 16, sottomisura 16.5.	8.3.1.c	Partecipazione ad operazioni attivate nell'ambito della sottomisura 16.5. La priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.	6	6	6
FILIERA LOCALE	Filiere locali coinvolte	8.3.1.d	Interventi correlabili con la filiera zootecnica	30	30	30
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	



CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.

PUNTEGGIO MINIMO = 25 punti che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e **dimostrate** dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

Priorità territoriale

Priorità 8.3.1.a1 Superfici ricadenti nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree naturali Protette

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000 e/o nelle Aree naturali protette.

Priorità ambientali

Priorità 8.3.1.b1 Investimenti in zone a rischio incendio alto e molto alto.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in zone di rischio incendio alto e molto alto (come previsto nel piano prevenzione incendi boschivi 2011/2014 - ultimo piano predisposto dalla RL). Questo criterio è prevalente sugli altri criteri del gruppo 8.3.1.b.

Priorità 8.3.1.b2 Investimenti in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Le zone a rischio geomorfologico sono le aree di rischio R1, R2, R3 e R4 nonché le aree di attenzione A1, A2, A3 e A4. Le zone a rischio idraulico sono le aree a rischio da R1, R2, R3 e R4.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Il criterio è prevalente sui criteri 8.3.1.b3 e 8.3.1.b4.

Priorità 8.3.1.b3 Investimenti in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie. Questo criterio prevale sul criterio 8.3.1.b4.

Priorità 8.3.1.b4 Investimenti in zone a rischio di fisiopatie.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Il criterio è residuale rispetto ai precedenti del gruppo 8.3.1.b.

Approccio collettivo

Priorità 8.3.1.c Partecipazione ad operazioni attivate nell'ambito della sottomisura 16.5.

La priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo



di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.

Filiera locale

Priorità 8.3.1.d Interventi correlabili con la filiera zootecnica.

La priorità è attribuita nel caso in cui la parte prevalente (>50%) della superficie oggetto di impegno sia stata assegnata in fida pascolo ad imprese zootecniche aventi sede ed operanti all' interno del territorio del GAL "Il Territorio dei Parchi".

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a **25** punti, da conseguirsi in ogni caso con l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di *ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.

Modalità di formazione della graduatoria

In fase di istruttoria tecnico amministrativa, si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", cioè quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "non ammissibili" e di quelle "ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi".

Per le domande "non ammissibili", dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.



ARTICOLO 11 Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- l'obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **trenta (30) giorni** dalla data di adozione della Delibera del CDA del GAL, di approvazione della graduatoria di ammissibilità, o entro i **trenta (30) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 12 Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate:



- a) per i **soggetti privati**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi) giorni** successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
- b) per i **soggetti pubblici**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi) giorni** successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:

- per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio del GAL tramite PEC;
- per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria da presentare a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.).

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- **10 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **16 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ **Disciplina delle Proroghe**

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli



interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 13

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come previste dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
 - il decesso del beneficiario;
 - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
 - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - l'esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Nel sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle misure, sono stabilite le modalità di applicazione delle cause di forza maggiore.)

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere trasmessi per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria dell'evento richiesta dall'autorità competente.

Si precisa che per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" quest'ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'impossibilità a svolgere l'attività professionale. l'inabilità al lavoro di carattere permanente.



REGIONE
LAZIO



La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino alla totale decadenza della domanda di sostegno, in funzione delle inadempienze rilevate che saranno definite con successivo atto da parte della struttura competente.

Articolo 14 **Varianti ed adeguamenti tecnici**

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per gli investimenti che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiario sia un **sogetto privato** ed il contributo concesso in Regime "de minimis", sono considerate **varianti in corso d'opera** le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo, per le quali si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole categorie di spesa, ossia tipologie di intervento del presente bando, come individuato nel Quadro economico del provvedimento di concessione del contributo descritto all'art. 11 del presente avviso pubblico;
- non sono ammissibili varianti che comportino una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- l'importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;



- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura del GAL nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modifichino quelle caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.

Sono considerati inoltre adeguamenti tecnici il “cambio fornitore” e il “cambio marca” delle attrezzature.

In tutti i casi le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate nell’ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell’iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Nel caso di variante in corso d’opera va presentata specifica domanda utilizzando l’apposita funzione sull’applicativo SIAN. La stessa istanza deve essere inoltre trasmessa al GAL, tramite PEC. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL provvede, nell’ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, ed istruisce la domanda ed a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente, la decisione adottata con indicazione, nel caso di accoglimento, del nuovo quadro economico delle spese eleggibili. I dati che modificano il progetto originario dovranno essere implementati sul sistema informativo SIAN rappresentando la piattaforma di riferimento per tutte le successive fasi procedurali. Nel caso di rigetto dovranno essere acquisite a sistema la motivazione del mancato accoglimento.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, a seguito delle quali l’intervento realizzato non sia un lotto funzionale o comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall’aiuto con la revoca dell’intero contributo concesso e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

L’istruttoria da parte del GAL dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.

Articolo 15 **Dotazione finanziaria del bando pubblico**

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di **250.000,00 euro**.



Articolo 16

Presentazione delle domande di pagamento

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" (DGR 147/2016).

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare domanda di variante per ribasso d'asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elen-



chi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dello stesso soggetto pubblico a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

L'erogazione dell'anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori ed è commisurata all'importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all'avvenuto ribasso d'asta.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e debitamente sottoscritta dal RUP.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. Sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto di seguito riportata:

- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento.



Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% dell'investimento ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture e documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fidejussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fidejussoria, può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fidejussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo.



Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per motivi imputabili al beneficiario, oltre il termine dei 60 giorni, comporta l'irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale" con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario – che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e nel caso di soggetti privati, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii..

Nel caso di fatture elettroniche tra privati, come definite e regolamentate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute esse dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, una specifica dicitura che richiama la misura del PSR Lazio che sarà specificata nei futuri provvedimenti di concessione.



Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate. Per i soggetti pubblici è necessaria anche l'approvazione formale dello stato finale dei lavori;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determina di approvazione dello stato finale, per i soggetti pubblici, corredata di tutti gli elementi utili per la definizione della spesa finale;
- certificati di conformità per le attrezzature acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato;

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Le verifiche di accertamento finale riguardanti il controllo della documentazione contabile amministrativa e dei lavori eseguiti e/o dei beni acquistati, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno controllare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relati-



ve ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno bancario. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e bancomat. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).



- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell’ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Conservazione e disponibilità dei documenti

I beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti relativi al progetto e quelli relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta degli uffici regionali, per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo.

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

❖ Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso. Per i beneficiari soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l’affidamento dei lavori

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati, il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti, anche il nuovo Piano tecnico-economico adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all’accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa tale



da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 17

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della completezza e della correttezza formale della domanda di pagamento;
- della conformità e della regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
- del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma nonché della conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- della coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo, con l'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione sia stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritenga che vi sia un ri-



schio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii..

Articolo 18 **Controlli in loco**

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Articolo 19 **Controlli ex post**

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di **controlli ex post** per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa ad operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

Articolo 20 **Obblighi in materia di informazione e pubblicità**

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale sul sito internet www.territoriodeiparchi.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.



ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione", ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo pos-



sono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata **non può essere riproposta**.

Articolo 23 **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
3. al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
4. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation - GDPR*)

I dati personali trattati dal GAL nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Misura 19) saranno solo quelli di coloro che presenteranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Il Territorio dei Parchi in persona del Presidente, che si avvale di un



professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

Sede legale	Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4
Telefono	0771-500611
Email istituzionale	info@territoriodeiparchigal.it
PEC	associazione@legalmail.it
Sito web	www.territoriodeiparchigal.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento).

I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle misure di sostegno, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati



personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudoanonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del GDPR che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella



in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l’Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di sostegno.